

□ Risposta all'interrogazione n. 174

“Legittimità dell'applicazione della Legge Regionale 27 Maggio 2008, n. 9 “Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici” e Legge Regionale 20 Aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” da parte del Comune di San Benedetto del Tronto”

In relazione all'interrogazione n. 174/2016 di cui all'oggetto, a risposta scritta, presentata dal Consigliere Giorgini in data 10/05/2016, si rappresenta quanto segue.

1) In applicazione della Legge 10/1991 e del Decreto attuativo DPR 412/1993, che fino al D.Lgs. 192/2005 conferivano le funzioni di controllo esclusivamente a Province e Comuni, risulta che il Comune di San Benedetto del Tronto abbia nel tempo (con decorrenza non nota) correttamente condotto le procedure dei controlli previsti sugli impianti termici di sua competenza.

Per quanto riguarda l'applicazione della Legge Regionale n. 9/2008, di attuazione del D.Lgs. 192/2005, il Comune di San Benedetto del Tronto, dopo aver correttamente avviato le procedure previste, ha sospeso i controlli del biennio 2009-2010, in quanto la riconsegna delle autodichiarazioni di tale biennio era coincisa con la scadenza (31/12/2010) della convenzione del Comune con l'AMS e l'Italgas, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155/2000 (come comunicato con nota prot. n. 8959 del 06/02/2013, iscritta al protocollo della Giunta Regionale con il n. 88529 dell'11/02/2013, avente ad oggetto “Attuazione legge regionale n. 9/2008 in materia di controlli degli impianti termici – DGR n. 1837 del 15/12/2008 – Monitoraggio attuazione campagna “bollini verdi” bienni 2009-2010 e 2011-2012).

Successivamente il Comune di San Benedetto del Tronto, come altre autorità competenti del sud della Regione, non ha riattivato le convenzioni con gli Organismi Esterni precedentemente incaricati di ispezionare gli impianti termici di propria competenza, né ha attivato procedure/bandi per reperire altri Organismi Esterni.

Si può presumere che la scelta di non procedere in tal senso fosse dovuta all'opportunità di attendere il pronunciamento del TAR Marche sulla vertenza attivata dalla Tecnogest s.r.l. il 28/03/2011 contro la Provincia di Ascoli Piceno e la Regione Marche relativa all'impossibilità, per i soggetti non firmatari del protocollo d'intesa di cui alla DGR 1837/2008 come attuato dalla Provincia di Ascoli Piceno con DGP n. 90/2009, di acquistare i “bollini verdi”; l'esito della vertenza (sentenza del 05/04/2012, depositata il 25/05/2012) avrebbe infatti avuto rilievo anche per la situazione del Comune di San Benedetto del Tronto, analoga a quella della Provincia di Ascoli Piceno.

Si rileva poi che, nella già citata nota ns. prot. n. 88529 dell'11/02/2013 (prot. Comune di San Benedetto del Tronto n. 8959 del 06/02/2013), il Comune ha informato la Regione di essere in procinto di individuare, insieme al Comune di Ascoli Piceno e alla Provincia di Ascoli Piceno, il soggetto deputato ai controlli sul biennio 2011-2012, citando i relativi atti fino ad allora adottati.

La L. R. 19/2015, proprio in relazione alle situazioni di cui sopra, prevede un periodo transitorio, regolato dall'art. 18, in cui le autorità competenti che non avevano completato le attività previste dalla L.R. 9/2008 possono portarle a compimento, regolarizzando così di fatto la propria posizione rispetto agli obblighi di legge precedentemente disattesi. Allo stato attuale, quindi, se le autorità competenti si avvalgono e si attengono alle disposizioni dell'art. 18 per sanare eventuali pregresse inadempienze seguendo le modalità previste dalla nuova legge, tali precedenti inadempienze non sono più considerabili irregolarità.

Più in dettaglio, rispetto alla L.R. 19/2015 si osserva quanto segue:

L'art. 18, comma 1, alle lettere b), c) e d) prevede che:

- “b) le autorità competenti che, alla data di entrata in vigore di questa legge, non hanno ancora concluso i controlli e le ispezioni previsti dall'articolo 5 della l.r. 9/2008 per i bienni 2009/2010 e 2011/2012 effettuano i controlli e le ispezioni relative a tali bienni entro il 31 dicembre 2016 con le modalità previste dalla medesima l.r. 9/2008;
- c) le autorità competenti, individuate alla lettera b), entro un mese dalla data di entrata in vigore di questa legge possono disporre, per il biennio di autocertificazione 2013/2014, la proroga del

termine entro il quale è possibile regolarizzare l'autocertificazione da parte dei responsabili degli impianti termici con generatori di calore a fiamma che non l'abbiano prodotta o che l'abbiano prodotta priva del bollino di cui all'articolo 3 della l.r. 9/2008;

d) il termine di proroga di cui alla lettera c), stabilito dalle autorità competenti con atto opportunamente pubblicato e comunicato alla struttura organizzativa regionale competente, non può comunque superare il 30 giugno 2016".

In conformità alle disposizioni sopra citate, il Comune di San Benedetto del Tronto ha adottato la Deliberazione n. 91 dell'11/06/2015 con cui si proroga al 30/06/2016 la scadenza per la presentazione delle autodichiarazioni relative al biennio 2013-2014.

Circa la scadenza per lo svolgimento delle attività di controllo ed ispezione sullo stesso biennio di autocertificazione 2013-2014, l'art. 18, comma 1, lett. g) della L. R. 19/2015, così come modificato dall'Assemblea regionale il 26/04 u.s., dispone che le autorità competenti che hanno disposto la proroga dovranno completare tali attività entro un anno dal termine della proroga: il Comune di San Benedetto del Tronto avrà quindi tempo fino al 30/06/2017 per concludere le predette attività.

Gli ulteriori adempimenti di cui il Comune deve farsi attualmente carico in base alla L.R. 19/2015 sono relativi soltanto all'acquisizione della documentazione trasmessa da manutentori e responsabili d'impianto e alla gestione dei dati relativi agli impianti, in quanto le procedure di accertamento ed ispezione previste dagli art. 7 e 8 della stessa L.R. 19/2015 sono da avviare dopo la fine della suddetta proroga (30/06/2016), mentre la relazione di cui al comma 2 dell'art. 15 della L. R. 19/2015 dovrà essere trasmessa dopo due anni (30/06/2018).

2) In merito, si riscontra che il Comune di San Benedetto del Tronto ha presentato alla Regione la già citata nota ns. prot. n. 88529 dell'11/02/2013 (prot. Comune di San Benedetto del Tronto n. 8959 del 06/02/2013), avente ad oggetto "Attuazione legge regionale n. 9/2008 in materia di controlli degli impianti termici – DGR n. 1837 del 15/12/2008 – Monitoraggio attuazione campagna "bollini verdi" bienni 2009-2010 e 2011-2012.", nella quale ha trasmesso i dati relativi ai bollini venduti nei bienni 2009-2010 e 2011-2012, nonché al numero di ispezioni effettuate tra il 2001 ed il 2008, ed ha informato la Regione di non aver effettuato i controlli sul biennio 2009-2010, come specificato nella risposta al punto precedente.

Circa i controlli sugli impianti termici relativi alla campagna di autocertificazione del biennio 2009-2010, si riscontra che la L.R. 19/2015, all'art. 18, comma 1, lett. b), dà facoltà alle Autorità competenti che non li abbiano ancora terminati, di completare entro il 31/12/2016 i controlli relativi ai bienni 2009-2010 e 2011-2012, con ciò dando il modo di sanare e regolarizzare eventuali situazioni di pregressa inadempienza (si veda, in tal senso, anche la risposta al punto precedente). Rientrando nella fattispecie di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), il Comune di San Benedetto del Tronto ha pertanto tempo fino al 31/12/2016 per completare i predetti controlli, precedentemente interrotti e ripresi nell'ottobre 2015 anche relativamente alla campagna 2011-2012, come osservato nella premessa alla presente interrogazione.

3) e 4) Si veda la risposta ai due punti precedenti.

Si sottolinea inoltre che, avendo il Comune di San Benedetto del Tronto disposto la proroga al 30/06/2016 della campagna di autocertificazione relativa al biennio 2013-2014, è conforme alla norma iniziare l'attività ispettiva e di controllo su tale biennio dopo il 30/06/2016, purché la stessa attività inizi entro un mese e si concluda entro un anno dal termine della proroga: si veda a tal proposito quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. g) ("***g) l'autorità competente che si avvale della proroga di cui alla lettera c) deve avviare, entro il mese successivo al termine indicato nel relativo atto e con le modalità previste dalla l.r. 9/2008, i controlli e le ispezioni relativi alle autocertificazioni inerenti il biennio 2013/2014 come previsto nell'atto di proroga. Tali controlli e ispezioni devono concludersi entro un anno dal termine della proroga.***").

5) Le ispezioni relative al capitolato in questione si riferiscono ai bienni 2009-2010 e 2011-2012 e, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2015, vanno effettuate tenendo conto delle modalità previste dalla previgente L.R. 9/2008.

In merito, l'art. 5 della L. R. 9/2008 prevedeva quanto segue: "1. *Sugli impianti con bollino verde sono effettuate ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di eserci-*

zio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico. Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita. 2. Nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 3, comma 4, sono svolte ispezioni sugli impianti termici privi del bollino verde al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla manutenzione. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile della manutenzione e dell'esercizio. 3. Le Autorità competenti effettuano annualmente le ispezioni **per almeno il 5 per cento degli impianti presenti nel territorio di competenza**, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 3."

Il 5 per cento degli impianti censiti (21.551, secondo quanto indicato nel testo dell'interrogazione) corrisponde a 1.077,55 impianti: trattandosi di controlli su entrambi i bienni, il singolo impianto oggetto di ispezione verrà appunto verificato sia rispetto alla campagna 2009-2010, sia rispetto al successivo biennio. Si ritiene quindi che il numero di ispezioni previste sia conforme a quanto stabilito dalla citata normativa.